

SENATO DELLA REPUBBLICA
XVIII LEGISLATURA

Doc. II
n. 5

PROPOSTA DI MODIFICAZIONE DEL REGOLAMENTO

d’iniziativa della senatrice BOTTO

COMUNICATA ALLA PRESIDENZA L’11 GIUGNO 2020

Introduzione dell’articolo 120-*bis* del Regolamento,
in materia di voto a distanza

ONOREVOLI SENATORI. – Di fronte all'emergenza di salute pubblica che ha interessato l'intera comunità internazionale, determinata dall'insorgenza della pandemia da COVID-19, in tutti gli ordinamenti occidentali si è registrato un maggiore impulso all'attività dei Governi, in taluni casi anche grazie all'attivazione di particolari procedure di emergenza, dove è stato dichiarato lo stato di emergenza nazionale, come in Italia, con l'introduzione del concetto di « emergenza sanitaria » e le conseguenti procedure legislative accelerate, di contrasto alla diffusione dell'epidemia. Il Parlamento nazionale, dinanzi a tale evento eccezionale e assolutamente inedito, che sta mettendo a dura prova anche il nostro sistema parlamentare (chiamato a svolgere le proprie funzioni nel perimetro tracciato da specifiche misure), ha riscontrato seri problemi di adattamento delle proprie regole con la necessità di conciliare l'esigenza di validità delle deliberazioni con quella di un numero contenuto di presenze nell'emiciclo delle Assemblee, indispensabile, in questi contesti, a favorire il distanziamento sociale e a ridurre l'assembramento, per evitare il contagio. In tale ambito, la presente proposta di modificazione del Regolamento s'inserisce all'interno della situazione emergenziale che stiamo affrontando, al fine di rendere più efficienti ed adeguate le raccomandazioni sanitarie e l'esercizio delle funzioni costituzionali degli eletti al Parlamento, introducendo la possibilità della votazione a distanza, per via telematica. Tale procedura, non sembra porre ostacoli alle prerogative costituzionali, considerato che l'articolo 63 della Costituzione fa semplicemente riferimento alla necessaria presenza

dei componenti delle Camere, lasciando quindi all'autonomia di ciascuna Camera, garantita dagli articoli 64, 68 e 72 della Costituzione, la decisione se tale presenza possa essere esclusivamente fisica, oppure se, in circostanze eccezionali, possa essere consentito il voto telematico. Così come non pare osti a tale situazione l'articolo 64, comma terzo, della Costituzione, che fa semplicemente riferimento alla necessaria presenza dei componenti delle Camere, lasciando quindi all'autonomia regolamentare di ciascuna Camera la decisione se tale presenza debba essere esclusivamente quella fisica oppure, in circostanze eccezionali, anche quella telematica. Pertanto, la presente iniziativa legislativa, composta da un solo articolo, introduce nel Capo XIII del Regolamento l'articolo 120-bis, il quale prevede, al comma 1, che, in casi considerati urgenti e indifferibili, il Presidente del Senato, previo parere unanime della Giunta del Regolamento, può consentire l'espressione del singolo voto, sia nelle Commissioni permanenti che in Assemblea, a distanza con il sistema telematico, con modalità idonee a garantirne la libertà e l'identità di ogni singolo Senatore. Al comma 2 si precisa che la possibilità del voto *on line*, è consentita, nei seguenti casi: *a)* dichiarazione dello stato di emergenza nazionale, come peraltro è già avvenuto nel nostro Paese con la delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020, ovvero in caso di pericolo imminente; *b)* in caso di gravidanza, maternità, paternità o malattia grave che impediscano lo svolgimento della funzione parlamentare e tenuto conto delle circostanze particolari che lo giustificano; *c)* in casi di forza maggiore valutati con decisione

del Presidente del Senato, sentito il parere unanime della Giunta del Regolamento, qualora eventi di eccezionale gravità, minaccino in maniera immediata il regolare funzionamento dei lavori dell'Assemblea e delle Commissioni. Pertanto, alla luce di tale modifica regolamentare (che presuppone l'adozione di tutti gli accorgimenti informatici che rendano sicuro e veritiero il voto così espresso), si ritiene che l'introduzione

del voto a distanza telematico in circostanze eccezionali (ovvero se l'urgenza del momento rendesse tale decisione indifferibile), nel rispetto dell'autonomia interpretativa dell'articolo 64 della Costituzione da parte delle Camere, sia lo strumento migliore per garantire il rispetto delle esigenze sanitarie e la tutela della salute dei Senatori e del personale di Palazzo Madama.

PROPOSTA DI MODIFICAZIONE DEL
REGOLAMENTO

Art. 1.

1. Al Capo XIII, dopo l'articolo 120 è aggiunto il seguente:

« Art. 120-bis. - (*Voto a distanza*). - 1. Nel caso di urgenze indifferibili ed eccezionali di cui al comma 2 il Presidente del Senato, previo parere unanime della Giunta per il Regolamento, può consentire l'espressione del singolo voto a distanza con il sistema telematico, sia nelle Commissioni permanenti che in Assemblea, con modalità idonee a garantirne la libertà e l'identità di ogni singolo Senatore.

2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano:

a) in caso di dichiarazione dello stato di emergenza nazionale ovvero in caso di un pericolo imminente che minaccia il Paese;

b) in caso di gravidanza, maternità, paternità o malattia grave che impediscano lo svolgimento della funzione parlamentare, e tenuto conto delle circostanze particolari che lo giustificano;

c) in caso di forza maggiore, valutato con decisione del Presidente del Senato, sentito il parere unanime della Giunta per il Regolamento, qualora eventi di eccezionale gravità minaccino in maniera immediata il regolare svolgimento dei lavori dell'Assemblea e delle Commissioni ».